

**COMUNE DI NOVELLARA**  
**(Provincia di Reggio Emilia)**

**REGOLAMENTO DELLA VARIAZIONE**

**ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE**

**COMUNALE ALL'IRPEF**

- **Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 5 dell'1.3.2007**
- **Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 82 del 25.11.2010**
- **Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 30 del 26.7.2012**
- **Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 37 del 11.06.2015 dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi di legge**

## **SOMMARIO**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Fissazione dell'aliquota

Art. 3 - Soggetti passivi

Art. 4 - Versamenti

Art. 5 - Esenzioni

Art. 6 - Disposizioni finali

## Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall'art. 1 commi 142,143,144 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

## Articolo 2 – Fissazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef è fissata nella misura di 0,6 punti percentuali con decorrenza 1 gennaio 2007.

2. Le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF, sono stabilite, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28/09/1998 n.360, nella misura seguente:

3.

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,55%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,65%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,70%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,75%
oltre 75.000 euro	0,80%

## Articolo 3 – Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dai cittadini aventi domicilio fiscale nel comune di Novellara alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

## Articolo 4 – Versamenti

1. Il versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è fissato nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota di cui all'art. 2 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Ai fini del calcolo dell'acconto di cui al comma 2 si assume l'aliquota dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa se pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze entro il 15/2 dell'anno stesso. Se la pubblicazione avviene dopo il 15/2 l'acconto è calcolato assumendo l'aliquota vigente nell'anno precedente.

4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in undici rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

#### Articolo 5 – Esenzioni

1. Sono esenti i redditi imponibili, calcolati ai sensi del comma 2 dell'art. 4, inferiori a € 11.000,00.

#### Articolo 6 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, in particolare l' art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 come modificato dall' art. 1 commi 142,143,144 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.